

# **COMUNE DI MONDAVIO**

SETTORE SERVIZI SOCIALI E DOMOGRAFICI  
SERVIZI SOCIALI

## **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI E AI SERVIZI SOCIALI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29.07.2019  
Pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 09.08.2019 al 24.08.2019.

# **TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI**

## ***Capo I*** **DEFINIZIONI E CRITERI**

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Finalità
Art. 3	Gestione associata
Art. 4	Servizi Sociali e interventi sociali
Art. 5	Accesso ai servizi sociali
Art. 6	Accesso agli interventi sociali
Art. 7	Disagio economico
Art. 8	Disagio sociale
Art. 9	Indicatori della condizione familiare
Art.10	Soggetti tenuti alla solidarietà familiare
Art.11	Attenuazione degli interventi

## ***Capo II*** **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Art.12	Presentazione delle richieste
Art.13	Avvio del procedimento
Art.14	Esame delle domande
Art.15	Provvedimento
Art.16	Preavviso di diniego
Art.17	Controllo delle dichiarazioni sostitutive
Art.18	Finanziamento

# **TITOLO 2 – SERVIZI SOCIALI**

## ***Capo III*** **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

Art.19	Carattere del servizio
Art.20	Utenza
Art.21	Prestazioni
Art.22	Modalità di accesso
Art.23	Ammissione al servizio
Art.24	Concorso degli utenti al costo del servizio
Art.25	Qualificazione del servizio
Art.26	Cessazione dal servizio

**CAPO IV**  
**MANTENIMENTO OSPITI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI**

- Art.27 Utenza
- Art.28 Accesso al servizio
- Art.29 Spese personali
- Art.30 Adeguamento dell'integrazione
- Art.31 Donazione beni immobili
- Art.32 Cessazione dal servizio

**CAPO V**  
**TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE**

- Art.33 Natura del servizio
- Art.34 Utenza
- Art.35 Progetto personalizzato
- Art.36 Durata
- Art.37 Contributo
- Art.38 Copertura assicurativa
- Art.39 Ammissione al servizio

**CAPO VI**  
**ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE**

- Art.40 Finalità del servizio
- Art.41 Destinatari
- Art.42 Modalità di ammissione
- Art.43 Compartecipazione al costo del servizio

**CAPO VII**  
**CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DELLO STATO IN FAVORE DI  
PARTICOLARI CATEGORIE**

- Art.44 Norme di legge
- Art.45 Modalità di accesso
- Art.46 Fisionomia degli interventi
- Art.47 Erogazione dei contributi

**TITOLO 4 – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

**CAPO VIII**  
**AGEVOLAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE**

- Art.48 Norme
- Art.49 Finalità
- Art.50 Destinatari
- Art.51 Criteri
- Art.52 Richiesta
- Art.53 Ammissione
- Art.54 Rendicontazione
- Art.55 Convenzioni con le Associazioni

Art.56      Eventi eccezionali

**CAPO IX**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art.57      Albo dei Beneficiari  
Art.58      Casellario dell'assistenza  
Art.59      Adeguamento dei valori  
Art.60      Entrata in vigore  
Art.61      Cessazione di norme  
Art.62      Rinvio alle norme

# **TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI**

## **Capo I DEFINIZIONI E CRITERI**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'accesso dei cittadini alla rete degli interventi e servizi sociali erogati dal comune.

Per interventi e servizi sociali si intendono le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona umana.

Le norme regolamentari, per quanto applicabili, sono estese a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge le cui funzioni amministrative sono esercitate dal comune.

### **ART. 2 FINALITA'**

Con la gestione degli interventi e servizi sociali oggetto del presente regolamento, l'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo fondamentale di concorrere alla realizzazione ed alla gestione del sistema integrato dei servizi sociali per il superamento delle situazioni di disagio della persona umana e di difficoltà della famiglia.

Per conseguire le finalità suddette il comune concorre all'integrazione degli interventi e servizi sociali con i servizi pubblici in particolare con gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e i servizi sanitari dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR).

### **ART. 3 GESTIONE ASSOCIATA**

Le funzioni ed i compiti relativi ai servizi e alle prestazioni sociali di titolarità del comune, vengono progressivamente svolte in forma associata mediante l'ATS (Ambito Territoriale Sociale).

La gestione associata concerne le funzioni di programmazione delle politiche sociali e la definizione degli obiettivi per assicurare criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità e accesso alle prestazioni.

### **ART. 4 SERVIZI SOCIALI E INTERVENTI SOCIALI**

Agli effetti del presente regolamento si definiscono "Servizi Sociali", le attività esercitate dall'ente e da altri soggetti pubblici o privati mediante strutture di servizi organizzati aventi carattere di continuità, quali strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale.

Servizio di assistenza domiciliare (SAD), Assistenza educativa scolastica ai minori con disabilità.

Per “Interventi Sociali” si intendono prestazioni di sostegno economico integrative dirette a fornire un supporto temporaneo a persone e famiglie in condizioni di precarietà sociale, ai minori e agli anziani in condizioni di disagio, alle persone con limitazioni psico-fisiche.

## **ART. 5 ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI**

L'accesso ai servizi di natura sociale che erogano prestazioni di tutela delle persone con carattere di continuità, è aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti di ammissibilità in relazione alla disponibilità ricettiva del servizio stesso.

L'ammissione ai servizi sociali è determinata dal regolamento tenendo conto della qualità del reddito personale e/o familiare, il quale, costituisce anche elemento di valutazione per la compartecipazione del destinatario al costo del servizio.

L'ammissione ai servizi che erogano prestazioni di supporto psicologico viene proposta dall'Assistente Sociale e dai servizi competenti dell'ASUR a prescindere dalle norme di accesso disciplinate dal presente regolamento.

## **ART. 6 ACCESSO AGLI INTERVENTI SOCIALI**

L'accesso agli interventi sociali agevolati erogati dal comune (contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici) è aperto alle famiglie connotate da disagio sociale e/o disagio economico.

Agli effetti della valutazione socio-economica, la famiglia è costituita dai componenti della famiglia anagrafica iscritti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente al momento della domanda, con esclusione delle collaboratrici familiari e delle persone per le quali è stato avviato il procedimento di cancellazione per irreperibilità.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che non sia tra loro intervenuta la separazione legale.

La condizione preliminare per accedere agli interventi sociali erogati dall'ente è costituita dalla iscrizione anagrafica consolidata da almeno 180 giorni.

## **ART. 7 DISAGIO ECONOMICO**

Il disagio economico della famiglia viene valutato prioritariamente in base alla attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

## **ART. 8 DISAGIO SOCIALE**

Il disagio sociale è determinato dalla insorgenza di eventi che incidono negativamente nella vita della famiglia:

- Malattia invalidante di un componente;
- Disoccupazione nell'ultimo biennio;
- Precarietà occupazionale persistente;

- Alloggio inadeguato, sovraffollato o privo di servizi essenziali;
- Separazione dei coniugi nell'ultimo anno in presenza di figli minori;
- Indisponibilità di beni essenziali: automobile, lavatrice o televisore;
- Mancato pagamento del mutuo prima casa, dell'affitto o delle utenze di acqua, elettricità e gas, reiterato per oltre 6 mesi;

Ai fini del presente regolamento, il disagio sociale produce una diminuzione del reddito familiare calcolato sulla base dei valori indicati nella tabella A allegata al regolamento.

Il disagio sociale viene accertato dal Servizio Sociale Professionale dell'ente mediante:

- la documentazione presentata dagli interessati;
- la documentazione in possesso dell'ente;
  - le informazioni acquisite mediante la Polizia Municipale;
  - le informazioni acquisite presso altri soggetti pubblici e/o privati;
- eventuali visite domiciliari.

(per acquisire tali informazioni presso altri servizi viene chiesto esplicito consenso da parte dell'interessato)

## **ART. 9 INDICATORI DELLA CONDIZIONE FAMILIARE**

Costituiscono vincolo di non ammissione agli interventi sociali erogati dall'ente, la presenza di uno o più dei seguenti indicatori della condizione familiare:

- possesso di un autoveicolo con più di 2000 cc;
- possesso di motoveicoli di cilindrata superiore a 500 cc;
- possesso di camper o natanti;
- titolarità o possesso di fabbricati, con esclusione dell'abitazione della famiglia, con quote di possesso complessive superiori al 50%;
- titolarità o possesso di terreni edificabili;
- titolarità o possesso di terreni non edificabili dell'estensione superiore a Ha 1;
- titolarità di quote azionarie di un valore capitale superiore ad € 10.000,00;
- titolarità di beni nell'impresa esercitata di un valore superiore ad € 50.000,00;
- titolarità di depositi o certificati di credito di un valore capitale superiore ad € 20.000,00.

## **ART. 10 SOGGETTI TENUTI ALLA SOLIDARIETA' FAMILIARE**

L'accesso agli interventi e servizi sociali è subordinato all'assenza o all'impossibilità di partecipazione dei seguenti soggetti tenuti alla solidarietà familiare:

- il coniuge;
- i figli, nel vincolo di parentela (definito dall'art.74 del Codice Civile come modificato dall'art. 1 della Legge 10 dicembre 2012 n. 219);
- i genitori, nei casi in cui il soggetto beneficiario sia minore o maggiorenne equiparato;
- soggetti beneficiari di donazioni e/o lasciti mobiliari o immobiliari ricevuti da colui che richiede l'intervento o il servizio sociale, nei venticinque anni antecedenti la domanda.

## **ART. 11 ATTENUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi sociali previsti dal presente regolamento per le famiglie con disagio sociale e/o disagio economico, vengono erogati con intensità attenuata in presenza di uno o più dei seguenti indicatori:

- godimento di abitazione assegnata da enti pubblici a titolo assistenziale;
- presenza sul territorio o nei comuni limitrofi di parenti di 2° grado (fratelli) in condizione di dare supporto morale o materiale al richiedente disagio;
- tenore di vita non proporzionato alle condizioni di disagio sociale ed economico rappresentate;
- possesso di animali di affezione di costoso mantenimento;
- mancanza di consapevolezza della condizione di disagio familiare e di responsabilità nei confronti della famiglia da parte di tutti i componenti del nucleo;
- presenza di fatti rilevanti nella dinamica socio-economica della famiglia che al momento dell'istanza sono stati volontariamente omessi al Servizio Sociale dell'ente;

Gli indicatori suddetti accertati d'ufficio o dalla Polizia Municipale, vengono comunicati all'Assistente Sociale che propone la misura dell'attenuazione dell'intervento.

**Capo II**  
**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

**ART. 12**  
**PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE**

Le richieste di ammissione agli interventi e servizi sociali devono essere presentate dai soggetti aventi titolo, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento e secondo le modalità di presentazione, la modulistica ed i termini indicati negli avvisi pubblicati dall'Ufficio Servizi Sociali o dall'Ambito Territoriale Sociale.

**ART. 13**  
**AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Servizio provvede ad avviare il procedimento conseguente alla richiesta, ed a dare comunicazione della notizia ai richiedenti ai sensi dell'art.8 della legge 241/1990.

La comunicazione di avvio del procedimento viene effettuata: contestualmente alla pubblicazione degli avvisi pubblici recanti le modalità di accesso agli interventi, con la pubblicazione degli avvisi nel sito internet del comune o mediante altre forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta in base al numero dei destinatari.

**ART. 14**  
**ESAME DELLE DOMANDE**

L'esame delle pratiche è affidato all'Ufficio Servizi Sociali dell'ente, il quale provvede ad effettuare l'istruttoria con i suoi addetti svolgendo:

- la valutazione delle condizioni di ammissibilità sulla base dei criteri stabiliti con il presente Regolamento;
- l'accertamento d'ufficio dei fatti e delle condizioni dichiarate nelle domanda;
- l'accertamento sulla presenza di soggetti tenuti alla solidarietà familiare;
- la verifica delle possibilità d'integrazione degli interventi con i servizi sanitari;
- l'accertamento degli interventi e dei servizi sociali già in godimento della famiglia;
- la presenza di condizioni per l'attenuazione dell'intensità degli interventi;
- la verifica della coerenza con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione;
- la congruità della spesa con i fondi attribuiti con il Piano Esecutivo di Gestione;
- l'elaborazione di una proposta motivata sulla base delle norme di legge e del presente regolamento.

## **ART. 15 PROVVEDIMENTO**

Nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dal Regolamento e dagli atti di indirizzo dell'Assessorato ai Servizi Sociali, compete al dirigente l'adozione degli atti e dei provvedimenti conseguenti alle richieste di accesso agli interventi e servizi sociali che impegnano finanziariamente l'amministrazione.

Qualora il provvedimento richieda una preventiva decisione avente connotazione di discrezionalità politica, l'emissione dell'atto sarà preceduto da una deliberazione della Giunta Comunale.

I soggetti competenti e gli operatori addetti ai servizi sociali che curano i procedimenti amministrativi, nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme, delle disposizioni e delle direttive, devono attenersi a criteri di obiettività, uguaglianza ed imparzialità.

## **ART. 16 PREAVVISO DI DINIEGO**

L'autorità competente, prima di adottare un provvedimento negativo, comunica ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione (farà fede la data del protocollo dell'ente comunale).

## **ART. 17 CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Le dichiarazioni rese dai cittadini contestualmente alle richieste di accesso agli interventi e servizi sociali, sono soggette al controllo di veridicità anche dopo la concessione del beneficio, mediante l'acquisizione di dati dall'Ufficio Anagrafe dell'ente, dall'Agenzia delle Entrate Servizio, del Catasto e avvalendosi dell'attività ispettiva della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

In caso di presentazione di attestazioni ISEE con valore economico pari a zero euro, il richiedente dovrà produrre autocertificazione attestante le fonti di sostentamento.

## **ART.18 FINANZIAMENTO**

Il finanziamento degli interventi e servizi sociali viene definito annualmente in sede di approvazione del bilancio, mediante previsione dei capitoli di spesa distinti in base alle tipologie di intervento o servizio, previa

analisi dei bisogni effettuata dal servizio proponente e tenuto conto dei contributi erogati dalla Regione e dei trasferimenti ricevuti con il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali.

## **TITOLO 2 – SERVIZI SOCIALI**

### **Capo III SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

#### **ART. 19 CARATTERE DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare concorre, unitamente al servizio sanitario ed al sistema previdenziale, a mantenere l'abituale condizione dell'utente nell'ambiente di vita ordinario, a conservare il proprio ruolo e l'autonomia, a restare nel contesto sociale in condizioni di efficienza fisica e psichica e ad evitare il ricorso alle strutture residenziali.

Il servizio è costituito da un complesso di prestazioni volte a favorire l'autonomia e l'autosufficienza alle persone che hanno necessità anche temporanea, di aiuto a domicilio, ed offre un aiuto a soddisfare i bisogni essenziali relativi alla cura della persona, al governo della casa, ed alla vita di relazione.

Il servizio viene effettuato mediante visite domiciliari continuative e non intensive, tramite personale individuato dall'ente gestore del servizio, allo scopo di monitorare nel tempo la condizione di vita dell'utente, rilevare le difficoltà che si manifestano e proporre servizi integrativi o alternativi.

Il servizio verrà svolto da personale qualificato opportunamente individuato.

#### **ART. 20 UTENZA**

Possono accedere al servizio i cittadini residenti nel comune che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Soggetti anziani soli con compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali, soggetti in situazioni di abbandono, di solitudine e di isolamento psico-fisico o comunque in stato di oggettiva difficoltà a provvedere autonomamente alle quotidiane esigenze personali;
- b) Nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, soggetti non autosufficienti, portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali o in difficoltà dovute a situazioni di emergenza;
- c) Minori carenti di valido supporto familiare (decesso di un genitore, malattia, abbandono, ecc.).

#### **ART. 21 PRESTAZIONI**

Le prestazioni erogate dal servizio di assistenza domiciliare sono dirette al monitoraggio della condizione di disagio personale o sociale delle persone e sono così individuate:

- 1) interventi alla persona, per alzarsi dal letto, per l'igiene e la cura personale, per la vestizione, per l'assunzione dei pasti, per la deambulazione, di ausilio per l'utente temporaneamente costretto a letto, ecc.;
- 2) prestazioni per il governo della casa e per lo svolgimento delle attività domestiche quali: tenuta e riordino degli effetti personali, pulizia e riordino degli ambienti, preparazione dei pasti, acquisti correnti, disbrigo di commissioni, ecc.;
- 3) accompagnamento dell'utente per il disbrigo di pratiche, presso gli ambulatori, i presidi sanitari, i servizi sociali e scolastici, per il mantenimento di rapporti parentali, amicali, di vicinato, per la promozione della vita di relazione, ecc.;
- 4) sostegno differenziato in relazione alle esigenze dell'utente e al suo grado di autonomia.

## **ART. 22 MODALITA' DI ACCESSO**

Le richieste di accesso al servizio devono essere presentate sull'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali.

Al fine di ottenere un sollecito esame delle richieste ed una tempestiva conclusione del procedimento, i richiedenti possono allegare la seguente documentazione:

- certificato d'invalidità;
- certificato del medico curante attestante la totale o parziale insufficienza fisica o psichica, il grado di autonomia motoria, la capacità di cura della persona e la facoltà di comunicare;
- dichiarazione ISEE ed ogni altro documento idoneo a comprovare le condizioni economico-patrimoniali;
- eventuale documentazione (legale, scolastica, ecc.) espressamente richiesta in relazione a particolari situazioni.

## **ART. 23 AMMISSIONE AL SERVIZIO**

L'analisi delle condizioni del richiedente, il parere di ammissibilità al servizio, il provvedimento di ammissione, diniego e di eventuali variazioni al servizio, sono disciplinate dal capo II.

L'ammissione al servizio non è subordinata all'obbligo della solidarietà familiare come previsto dall'art. 10, tuttavia la presenza dei parenti viene considerata per determinare il concorso dell'utente al costo del servizio.

## **ART. 24 CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO**

Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio in base

all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) della propria famiglia, nella misura indicata nella "tabella B" di parametrizzazione, allegata al presente regolamento.

In presenza di figli conviventi con l'utente, che consentono all'anziano di continuare a vivere in un ambiente familiare, l'ISEE viene ridotta del 30%.

In presenza di figli non conviventi con l'utente, possessori di redditi, l'ISEE del richiedente viene maggiorata nel modo seguente:

- n.1 figlio + 20%
- n.2 figli + 30%
- n.3 figli + 40%
- n.4 figli in poi + 50%.

In presenza di richiedenti in situazione di handicap grave, riconosciuto tale dalla competente Commissione sanitaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ISEE viene ridotta del 20%.

Il beneficiario dovrà presentare annualmente la denuncia ISEE per la valutazione della compartecipazione alla spesa.

## **ART. 25 QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare è affidato a Cooperative Sociali che hanno maturato il requisito di almeno tre anni d'esperienza nello specifico servizio.

Gli operatori devono essere in possesso della qualifica professionale prevista dalla normativa Regionale vigente per lo svolgimento del servizio.

## **ART. 26 CESSAZIONE DAL SERVIZIO**

La cessazione del servizio di assistenza interviene nelle seguenti situazioni:

1. Per rinuncia al servizio da parte dell'utente;
2. A causa della infruttuosità del servizio verificata dall'Assistente Sociale dell'ente.

**Capo IV**  
**MANTENIMENTO OSPITI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI.**

**ART. 27**  
**UTENZA**

Il comune provvede alla integrazione della rette a favore delle persone anziane e disabili che in ragione della elevata fragilità personale o limitazione di autonomia, sono ospiti delle strutture residenziali per anziani nelle situazioni in cui si riscontra l'incapacità economica della persona e/o dei soggetti tenuti alla solidarietà familiare, a sostenere autonomamente il pagamento della retta di mantenimento.

**ART. 28**  
**ACCESSO AL SERVIZIO**

L'accesso al servizio della integrazione della retta di mantenimento è subordinato alle seguenti condizioni:

- residenza anagrafica nel comune decorrente da almeno tre anni antecedente alla richiesta;
- documentata insufficienza economica (attestazione ISEE in base alla normativa vigente) della persona a sostenere il mantenimento nella struttura residenziale sulla base dei parametri stabiliti nella tabella C allegata al presente regolamento;
- inesistenza o incapacità dei soggetti tenuti alla solidarietà familiare ai sensi dell'art.10 del presente regolamento.

In caso di accoglimento della richiesta dell'intervento la struttura ospitante sarà individuata di comune accordo tra il competente ufficio comunale e il richiedente stesso.

**ART. 29**  
**SPESE PERSONALI**

Ai soggetti ammessi al servizio viene riservata una quota mensile per soddisfare i bisogni personali essenziali che pertanto viene detratta dai redditi personali nel calcolo dell'integrazione della retta di mantenimento.

Le quote suddette del valore indicato nella Tabella C, vengono periodicamente aggiornate dalla Giunta Comunale sulla base delle direttive e delle disposizioni emanate dalla Regione Marche.

**ART. 30**  
**ADEGUAMENTO DELL'INTEGRAZIONE**

L'importo mensile dell'integrazione della retta di mantenimento in struttura residenziale da parte del comune, viene aggiornato annualmente sulla

base dei seguenti elementi:

- eventuale variazione dell'importo della retta medesima comunicata dalla struttura residenziale;
- modifica della compartecipazione alla spesa da parte della zona territoriale dell'ASUR,
- valutazione ISEE annuale (attestazione ISEE ai sensi della normativa vigente);
- ogni altro documento ritenuto necessario a comprovare le condizioni economico-patrimoniali dell'assistito.

### **ART. 31 DONAZIONE BENI IMMOBILI**

Il richiedente titolare di beni immobili, con risorse economiche personali insufficienti a sostenere per intero il pagamento della retta di mantenimento, in assenza di soggetti tenuti alla solidarietà familiare, può accedere al servizio d'integrazione della retta allorché provveda alla donazione al comune dei beni posseduti.

Il richiedente titolare di beni immobili, con risorse economiche personali insufficienti a sostenere per intero il pagamento della retta di mantenimento, in presenza di soggetti tenuti alla solidarietà familiare ai sensi dell'art.10 del presente regolamento, che però non dispongono di risorse sufficienti ad integrare la retta, può richiedere ugualmente l'accesso al servizio d'integrazione a condizione che provveda alla donazione al comune dei beni immobili posseduti. In questo caso l'ente si riserva l'accoglimento dell'istanza sulla base di valutazioni di opportunità.

Le donazioni che vengono ricevute dal comune ai sensi del presente articolo possono essere vincolate alla destinazione socio-assistenziale.

### **ART. 32 CESSAZIONE DEL SERVIZIO**

Nell'eventualità di concessione di nuove provvidenze economiche agli utenti che usufruiscono del servizio, il comune provvede alla cessazione o alla riduzione l'integrazione della retta, e può richiedere agli assistiti l'eventuale rimborso delle somme già erogate dall'ente con decorrenza dalla concessione delle suddette provvidenze.

**Capo V**  
**TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE**

**ART. 33**  
**NATURA SERVIZIO**

Il T.I.S. ai sensi della D.G.R. n. 593 del 7.5.2018 di cui al presente capo non costituisce rapporto di lavoro, ma trattasi di percorso di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti.

**ART. 34**  
**UTENZA**

I beneficiari del servizio sono:

- le persona in situazione di handicap come definite all'art.3 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e così riconosciute dalla competente Commissione Sanitaria;
- le persone affette da disturbi mentali, in carico al Servizio Sanitario (ASUR);
- le persone prese in carico dal Servizio Sociale professionale dell'ente.

**Art. 35**  
**PROGETTO PERSONALIZZATO**

I T.I.S. costituiscono la realizzazione di una parte del progetto personalizzato redatto dall'unità multidisciplinare per l'età adulta della Zona Territoriale ASUR congiuntamente con il comune o dal Dipartimento di salute mentale qualora il soggetto interessato sia a carico dello stesso.

**ART. 36**  
**DURATA**

La durata del T.I.S. viene determinata con il piano personalizzato e l'attuazione dell'intervento richiede la presenza costante degli operatori preposti.

La verifica del T.I.S. viene svolta dal Servizio che ha in carico il soggetto attraverso il case manager individuato nel progetto personalizzato.

**ART. 37**  
**CONTRIBUTO**

Ai tirocinanti viene corrisposto un contributo dell'importo indicato dal competente ufficio della Regione Marche attualmente quantificato in € 180,00 mensili.

**ART. 38**  
**COPERTURA ASSICURATIVA**

Il comune provvede ad attivare la copertura assicurativa dei soggetti ammessi allo svolgimento del T.I.S. per infortuni e per responsabilità civile contro terzi.

**ART.39**  
**AMMISSIONE AL SERVIZIO**

I singoli progetti sono attivati con Determinazione del Responsabile del Settore su direttiva dell'Assessore ai Servizi Sociali dell'ente, tenendo conto dei limiti di stanziamento del Bilancio.

**Capo VI**  
**ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE**

**ART. 40**  
**FINALITA' DEL SERVIZIO**

L'Assistenza Educativa Domiciliare offre un sostegno educativo in favore dei minori in situazioni di disagio familiare, al fine di mantenerli nel proprio ambiente familiare e sociale, per offrire alla famiglia un supporto temporaneo e per monitorare la condizione generale del nucleo familiare.

**ART. 41**  
**DESTINATARI**

Il servizio viene effettuato direttamente presso il domicilio delle famiglie che, a seguito della valutazione dell'equipe dei Servizi Sociali dell'Ente e dei servizi di tutela minorile, necessitano di un intervento educativo qualificato di assistenza e di sostegno nelle funzioni genitoriali.

**ART. 42**  
**MODALITA' DI AMMISSIONE**

L'ammissione ai servizi viene proposta dall'Assistente Sociale e dai servizi competenti dell'ASUR per le famiglie che necessitano di prestazioni di sostegno educativo.

L'accesso al servizio è determinato in relazione alla disponibilità ricettiva del servizio stesso, la qualità del reddito personale e/o familiare costituisce elemento di valutazione per la compartecipazione della famiglia al costo del servizio.

**ART. 43**  
**COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**

Il costo del servizio di assistenza educativa domiciliare, erogato con la frequenza ordinaria di due visite settimanali dell'educatore, viene sostenuto dal comune per la generalità degli utenti.

Quando l'intensità del servizio è superiore a quella ordinaria, alle famiglie beneficiarie viene richiesta una compartecipazione al costo del servizio straordinario in misura commisurata al valore ISEE della famiglia e calcolata mediante la Tab. D allegata al presente regolamento.

**Capo VII**  
**CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DELLO STATO IN FAVORE DI  
PARTICOLARI CATEGORIE.**

**ART. 44**  
**NORME DI LEGGE**

Il comune ai sensi dell'art.131 del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112, svolge le funzioni amministrative nei procedimenti di concessione dei contributi, erogati dallo Stato e dalla Regione in favore di particolari categorie, in adempimento alle leggi di riferimento attualmente vigenti:

- **Legge 9 dicembre 1998, n.431 – art.11** / D.M. 7 giugno 1999  
Contributi per il pagamento dei canoni di locazione.
- **Legge 23 dicembre 1998, n.448 – art.27** / D.P.C.M. 5 agosto 1999, n.320.  
Fornitura libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
- **Legge 23 dicembre 1998, n.448 – art.65**/D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452  
Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.
- **Legge 23 dicembre 1998, n.448 – art.66** / D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n.452  
Concessione assegno di maternità.
- **Legge 10 marzo 2000, n.62** / D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n.106  
Assegnazione borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione.
- **Legge Regionale 4 giugno 1996, n.18** Interventi in favore delle persone handicappate.
- **Legge Regionale 30 giugno 1997, n.39** Interventi a favore dei marchigiani all'estero.

**ART. 45**  
**MODALITA' DI ACCESSO**

Ai contributi indicati nell'articolo precedente si può accedere con le modalità ed i termini stabiliti annualmente con Deliberazione della Giunta Regionale, a prescindere dalle norme del presente regolamento. I criteri di accesso sono pubblicati dall'Ufficio Servizi Sociali sul sito internet del comune e diffusi mediante altre forme idonee di pubblicità stabilite di volta in volta in base al numero dei destinatari.

**ART. 46**  
**FISIONOMIA DEGLI INTERVENTI**

I contributi previsti dal presente capo, concessi in favore di particolari categorie di cittadini, sono complementari alle spese sostenute dalle famiglie e vengono di norma erogati a rimborso delle specifiche spese già sostenute e documentate dai richiedenti.

**ART. 47**  
**EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

L'erogazione dei contributi da corrispondere ai richiedenti, quando sia di competenza comunale, è effettuata dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dall'accredito delle somme da parte della Regione Marche o del comune capofila dell'Ambito territoriale Sociale o dell'Azienda Sanitaria Regionale, secondo le rispettive competenze.

## **TITOLO 4 – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

### **Capo VIII**

#### **AGEVOLAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE.**

##### **ART. 48 NORME**

Il presente capo disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, prioritariamente alle associazioni di volontariato sociale ed altri organismi senza fini di lucro che operano in favore di terzi nel territorio del comune, in ottemperanza all'art.12 della Legge 241/1990.

##### **ART. 49 FINALITA'**

Le agevolazioni vengono concesse dall'Amministrazione per le seguenti finalità:

- a) promozione delle attività di solidarietà sociale e delle iniziative di volontariato sociale;
- b) riduzione e superamento delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita;
- c) fruibilità delle strutture e dei servizi con modalità che garantiscono la dignità personale e l'uguaglianza di trattamento;
- d) altre iniziative dirette a salvaguardare la vita e ad affermare i valori umani.
- e) ulteriori finalità eventualmente indicate dall'Amministrazione con atto di indirizzo contestualmente all'approvazione del Bilancio.

##### **ART. 50 DESTINATARI**

Le agevolazioni sono destinate in via prioritaria alle Associazioni iscritte all'Albo Regionale del Volontariato operanti nel territorio comunale.

Le altre Associazioni di volontariato sociale che prestano attività nel comune, possono accedere alle agevolazioni previste dal presente capo, comunque non superiore al 20% delle disponibilità complessive annue previste nel bilancio di previsione.

##### **ART. 51 CRITERI**

L'attribuzione delle agevolazioni è stabilito nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta;
- b) grado di perseguimento degli interessi di carattere generale con particolare riferimento a valori di solidarietà;
- c) natura dell'opera prestata, con particolare riguardo a quella resa gratuitamente ai

- cittadini;
- d) specificità dell'organizzazione, con priorità alle attività socio-assistenziali;
  - e) carattere di originalità e di innovativa del progetto.

L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono determinate in riferimento:

- f) concorso di altri enti pubblici o privati;
- g) contributo richiesto in rapporto al costo complessivo;
- h) capacità economica del richiedente;

Il contributo in denaro concesso dal comune per lo svolgimento di una determinata iniziativa non può superare il 50% dei relativi costi complessivi.

## **ART. 52 RICHIESTE**

I soggetti indicati all'art. 78 che intendono realizzare, progetti, interventi o qualsiasi iniziativa coerente con le finalità di cui all'art. 77, e che sono interessati ad ottenere i contributi ed i sostegni economici, inoltrano al comune la domanda entro il mese di settembre dell'anno che precede la realizzazione dei progetti.

La domanda sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere i seguenti elementi:

- 1) programma dell'intervento per il quale si chiede il contributo o comunque il sostegno dell'Amministrazione;
- 2) preventivo di spesa dell'iniziativa;
- 3) contributi e sostegni erogati da altri enti pubblici;
- 4) modalità di pubblicizzazione della partecipazione del comune.

## **ART. 53 AMMISSIONE**

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il dirigente Responsabile del centro di spesa, nell'ambito delle proprie competenze, cura l'istruttoria dei procedimenti, valutando la coerenza degli interventi e delle iniziative proposte con le finalità di cui all'art. 77 e la congruità delle richieste con le disponibilità dei fondi previsti nel Bilancio.

Il piano degli interventi elaborato alla conclusione dell'istruttoria, viene sottoposto alla giunta comunale, la quale ne prende atto formulando eventuali osservazioni.

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente con proprio provvedimento ammette anche parzialmente, o rifiuta i contributi o gli altri benefici economici richiesti, dando indicazione delle domande pervenute e delle motivazioni relative alle determinazioni assunte.

## **ART. 54 RENDICONTAZIONE**

A conclusione delle attività per le quali è stato assegnato il contributo, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'ente, apposito rendiconto delle spese sostenute ed una relazione sulle attività svolte.

**ART. 55**  
**CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI**

Il comune favorisce l'apporto del volontariato mediante la stipula di apposite convenzioni con le associazioni di volontariato sociale operanti nel territorio, regolarmente costituite a norma di legge.

L'intervento del volontariato nei servizi comunali è integrativo a quello svolto dall'ente, ed ha connotazioni di gratuità e di solidarietà sociale.

Quando assume carattere di continuità, l'attività di volontariato può essere sostenuta con la concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari, ecc. che vengono regolati attraverso la convenzione.

**ART. 56**  
**EVENTI ECCEZIONALI**

Le sovvenzioni in favore di iniziative eccezionali non ricorrenti, grandi manifestazioni di carattere provinciale, regionale o nazionale che si svolgono anche nel territorio comunale, saranno disciplinate contestualmente all'approvazione del relativo provvedimento di adesione, con il quale verranno stanziati le risorse finanziarie nel rispetto dei limiti di spesa previsti in Bilancio.

**Capo IX**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**ART. 57**  
**ALBO DEI BENEFICIARI**

L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica del comune previsto dall'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n.118, è aggiornato annualmente con i benefici concessi ai sensi del presente regolamento entro il mese di febbraio.

**ART. 58**  
**CASELLARIO DELL'ASSISTENZA**

Il comune provvede all'aggiornamento della banca dati delle prestazioni sociali agevolate tenuta dall'INPS, in esecuzione al D.L. del 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i..

**ART. 59**  
**ADEGUAMENTO VALORI**

I valori delle tabelle allegate al presente regolamento sono soggette a revisione periodica da parte della Giunta Comunale, in relazione alle mutate condizioni socio – economiche del territorio, alle disponibilità finanziarie dell'Ente e alle normative che saranno successivamente emanate dalla Regione Marche.

**ART. 60**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

**ART. 61**  
**CESSAZIONE DI NORME**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia le "norme incompatibili" di cui al Regolamento Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 21.01.1991 e con atto di Consiglio Comunale n. 56 del 21.12.1998.

Le norme del presente regolamento cessano di avere efficacia per singoli capi, servizi o tipologie di intervento, parallelamente all'entrata in vigore di corrispondenti norme regolamentari adottate in modo associato dai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale.

**ART. 62**  
**RINVIO ALLE NORME**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune di Mondavio.

## TABELLA A

### VALUTAZIONE DISAGIO SOCIALE con ISEE superiore ad € 11.000,00

	Diminuzione del valore ISEE della famiglia	
• Malattia invalidante	€	1.000,00
• Disoccupazione nell'ultimo biennio	€	1.000,00
• Precarietà occupazione persistente	€	500,00
• Alloggio inadeguato, sovraffollato o privo di servizi essenziali	€	500,00
• Mancato pagamento del mutuo prima casa, dell'affitto o delle utenze di acqua, elettricità, gas reiterato per oltre 6 mesi	€	1.000,00

In presenza di due o più figli minori, il disagio sociale accertato produce una ulteriore diminuzione del valore ISEE di € 500,00.

**TABELLA B****CONCORSO AL COSTO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE**

<b>VALORE ISEE</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE ORARIA</b>
sino a € 3.000,00	Esente
da € 3.000,01 a € 5.000,00	€ 4,00
da € 5.000,01 a € 8.000,00	€ 6,00
da € 8.000,01 a € 11.000,00	€ 9,00
da € 11.000,01	A totale carico dell'utente

**INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI MANTENIMENTO  
IN STRUTTURE RESIDENZIALI**

- Importo mensile della retta di mantenimento + € \_\_\_\_\_
  - Partecipazione alla spesa della z.t. dell'ASUR - € \_\_\_\_\_
  - Provvidenze da lavoro, pensione, vitalizio, ecc. - € \_\_\_\_\_
  - Indennità personali, accompagnamento, INAIL, ecc. - € \_\_\_\_\_
  - Rendite finanziarie - € \_\_\_\_\_
  - Altri redditi e provvidenze - € \_\_\_\_\_
  - Riserva per spese personali + € \_\_\_\_\_  
(quota non inferiore a € 250,00 D.G.R. 1195/2013)
  - Integrazione mensile = € \_\_\_\_\_
- 
- INTEGRAZIONE MENSILE € \_\_\_\_\_
  - Retta mensile a carico dell'utente € \_\_\_\_\_

## TABELLA D

### CONCORSO AL COSTO DELL'EDUCATORE DOMICILIARE

<b>VALORE ISEE</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE ORARIA</b>
Da € 0,00 a € 3.000,00	€ 5,00
Da € 3.000,01 a € 5.000,00	€ 7,00
Da € 5.000,01 a € 7.000,00	€ 9,00
Da € 7.000,01 a € 9.000,00	€ 11,00
Da € 9.000,01 a € 11.000,00	€ 13,00
Da € 11.000,01	A totale carico del richiedente

# **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI E AI SERVIZI SOCIALI**

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE**

### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l'accesso agli interventi e ai servizi sociali;

VISTO il registro delle pubblicazioni;

### **CERTIFICA**

- che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2019 "Approvazione regolamento per l'accesso agli interventi e ai servizi sociali", è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 09/08/2019 al 24/08/2019 al n. 805 di Rep. e diventa esecutiva il 20/08/2019, ed il regolamento entra in vigore dal 21/08/2019.

Mondavio lì, 27/08/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(F.to Dott. Andrea Volpini)